

**Quesito 6:**

6a.

Con riferimento al paragrafo 7.3 punto 2 del disciplinare di gara “requisiti tecnico-professionali”, si chiede di chiarire se come servizi di verifica di progetti possano essere utilizzati ai fini dell’ammissione oltre a servizi di verifica di progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, anche altri servizi di verifica non effettuati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come:

- Verifiche di progetti di opere ai sensi di provvedimenti, regolamenti, specifiche tecniche, linee guida, atti, decreti, dell’Ustif (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi).

6b.

Con riferimento al paragrafo 7.3 punto 2 del disciplinare di gara “requisiti tecnico-professionali”, si chiede di chiarire se come servizi di verifica di progetti possano essere utilizzati ai fini dell’ammissione oltre a servizi di verifica di progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, anche altri servizi di verifica non effettuati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come:

- Verifiche di progetti di opere ai sensi di provvedimenti (regolamenti, specifiche tecniche, linee guida, atti, decreti) dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria).

6c.

Con riferimento al paragrafo 7.3 punto 2 del disciplinare di gara “requisiti tecnico-professionali”, si chiede di chiarire se come servizi di verifica di progetti possano essere utilizzati ai fini dell’ammissione oltre a servizi di verifica di progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, anche altri servizi di verifica non effettuati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come:

- Verifiche di progetti di sottosistemi ferroviari e relativi componenti ai sensi della legislazione europea relativa all’interoperabilità ferroviaria (Specifiche Tecniche di Interoperabilità).

6d.

Con riferimento al paragrafo 7.3 punto 2 del disciplinare di gara “requisiti tecnico-professionali”, si chiede di chiarire se come servizi di verifica di progetti possano essere utilizzati ai fini dell’ammissione oltre a servizi di verifica di progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, anche altri servizi di verifica non effettuati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come:

- Verifiche di progetti di sottosistemi ferroviari e relativi componenti ai sensi della legislazione europea relativa alla sicurezza ferroviaria (Regolamento UE n. 402/2013 del 30/04/2013; CEI EN 50126; CEI EN 50128; CEI EN 50129).

6e.

Con riferimento al paragrafo 7.3 punto 2 del disciplinare di gara “requisiti tecnico-professionali”, si chiede di chiarire se come servizi di verifica di progetti possano essere utilizzati ai fini dell’ammissione oltre a servizi di verifica di progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come:

- Verifiche di progetti all’estero eseguite ai sensi di regolamenti, specifiche tecniche, linee guida, atti, decreti o altra legislazione locale applicabili e/o vigenti nel paese estero.

**Risposta:**

Il par. 7.3 punto 2 del disciplinare, in ossequio alle indicazioni di Anac (linee guida 1) ai fini della dimostrazione di "*requisiti tecnico-professionali*", richiede di dimostrare l’*“avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni ...di almeno due servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% dell’importo posto a base di gara e di natura analoga ...”* E’ inoltre precisato che *“l’analogia è valutata con riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere di cui al dm 17.6.2016”*.

Sono dunque valutabili servizi tecnici (verifica di progetti, progettazione e direzione lavori) relativi a lavori di natura analoga a quelli oggetto di affidamento, nei termini descritti.

Sempre per il principio di analogia, tali servizi devono essere compiuti ai sensi dell’art 26 D.Lgs. 50/2016, fatta salva l’applicabilità di analoghe legislazioni di altri Stati membri.